

Corso: “China executive training programme”

Informiamo le Aziende Associate dell'interessante corso formativo proposto da “China House” per **conoscere e approfondire la cultura cinese** al fine di instaurare o rafforzare rapporti commerciali.

Il corso è **aperto a tutte le aziende**, non solo a quelle valtelinesi come riportato nel documento allegato, ed è **frubile anche online**.

Questo percorso è pensato **per manager e imprenditori** motivati ad acquisire competenze di alto profilo, indispensabili per guidare la propria azienda nel mercato cinese.

Gli **obiettivi** del corso:

- comprendere la Cina contemporanea attraverso i suoi aspetti socioculturali più caratterizzanti per anticipare trend futuri
- sviluppare un know how specifico con riferimento alla cultura cinese e alla diversa gestione delle relazioni interpersonali nel contesto business
- implementare strategie dedicate al consumatore cinese alto spendente armonizzando vendite, comunicazione e value proposition

Il corso è in partenza il prossimo **mercoledì 22 giugno 2022**.

In allegato potete trovare la presentazione del corso e il calendario delle lezioni.

Per chi fosse interessato e volesse maggiori informazioni può scrivere a **comunicazione@api.lecco.it** o telefonare allo **0341.282822**.

(MP/am)

[5524_China_executive_training_programme_dettagli_300522.pdf](#)

[Download](#)

[5526_China_executive_training_programme_calendar_310522.pdf](#)

[Download](#)

Esportazione imballaggi in Germania, allargamento soggetti coinvolti dall'1 luglio 2022 (VerpackG)

La legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG) è entrata in vigore in Germania il 1° gennaio 2019. L'obiettivo della legge è potenziare il riciclo di alcuni materiali di imballaggio e, in secondo luogo, ridurre in generale il volume dei rifiuti. La stessa legge prevede diversi step, indicati nei pdf allegati.

In particolare, dal 1 luglio 2022 è prevista **l'estensione dell'obbligo di registrazione** (già vigente per quelli da vendita e secondari) presso il portale Lucid del Registro centrale degli imballaggi ([Zentrale Stelle Verpackungsregister](#)) per tutti gli altri imballaggi non ancora coinvolti: imballaggi da servizio, da trasporto, commerciali/industriali (ambito B2B), da vendita incompatibile con il sistema, da vendita di prodotti contenenti sostanze inquinanti, riutilizzabili, per bevande monouso con obbligo di deposito (Pfand).

Gli step per una corretta gestione degli imballaggi in Germania sono questi:

- Consultazione del [Catalogo pubblicato dalla Zentrale Stelle](#) nel corso del 2019 e in continuo aggiornamento, al fine di identificare correttamente gli imballaggi rientranti nell'ambito di applicazione della Legge, suddivisi per categoria.
- Stipula di un **contratto di smaltimento con uno degli**

undici sistemi duali attivi in Germania

- **Registrazione al [portale Lucid](#)** dell'Organo di Controllo Centrale Stelle.

Poiché tale processo non è delegabile a terzi da parte delle aziende, per superare difficoltà di comprensione delle regole e gli eventuali ostacoli linguistici, è possibile rivolgersi alla camera di [Commercio italo-germanica AHK DEinternational Italia s.r.l.](#) di Milano.

(SN/am)

[5530_N.L._20_-_VerpackG_Informativa_2022.pdf](#)

[Download](#)

[5532_N.L._20_-_VerpackG_Legge_tedesca_imballaggi_dal_2019.pdf](#)

[Download](#)

Tari: entro il 30 giugno 2022 opportunità di comunicare al proprio Comune l'uscita dal servizio

La scadenza riguarda le imprese che **volessero esercitare la scelta** (riservata alle utenze non domestiche) **di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta rifiuti**. Infatti, le norme vigenti stabiliscono che entro il 30 giugno le utenze non domestiche di cui all'art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006 e smi (modifiche introdotte con il D.lgs. 116/2020) possono comunicare al Comune la scelta di ricorrere al mercato privato per i propri rifiuti urbani con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. E' quanto stabilito dall'art. 30, comma 5, del DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni

nella L. 21 maggio 2021, n. 69.

Così facendo, il comune non esigerebbe più la parte variabile del tributo ma solo quella fissa, basata sulle superfici dichiarate. La parte fissa del tributo copre servizi generali svolti dal Comune come la pulizia delle strade. La parte variabile si potrebbe evitare se non ci si avvale più del ritiro settimanale porta a porta dei rifiuti urbani ammessi o se non si utilizza più il centro di raccolta comunale (trasporto in conto proprio, autorizzazione in categoria 2bis).

Ricordiamo tuttavia che è anche possibile ottenere una riduzione significativa dell'ammontare della quota variabile della tassa, senza sganciarsi completamente dal servizio, se si dimostra l'avvio a riciclo dei rifiuti conferibili al Comune, secondo le regole in vigore ed esposte nei singoli regolamenti comunali.

A titolo di esempio, si segnala il [regolamento Tari](#) del Comune di Lecco, rintracciabile sul sito, che all'art. 19 spiega le due opzioni che le utenze non domestiche possono adottare. Per comprendere correttamente le opzioni, ogni attività produttiva deve consultare il regolamento Tari del proprio comune, che è stato revisionato in seguito alle recenti norme sopra citate.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta a disposizione per dare supporto.

(SN/bd)

Bando “Conciliazione vita-lavoro e welfare aziendale”: proroga al 15 luglio 2022

Regione Lombardia, D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità e D.G. Sviluppo Economico hanno promosso un **bando rivolto ai lavoratori e alle loro famiglie, dipendenti delle micro e piccole imprese** (max 50 dipendenti).

Lo scopo è favorire iniziative di **welfare aziendale**, corresponsabilità dei compiti di cura, armonizzazione vita privata e vita professionale, anche al fine di garantire una maggiore parità tra uomini e donne, nel lavoro e nell’accesso alle opportunità, promuovendo ad esempio misure di lavoro flessibile, servizi di assistenza/supporto al caregiver familiare e per la cura dei figli anche in periodi di chiusura scolastica, servizi salva tempo, attività a supporto dei dipendenti (es. Disability manager, Diversity manager etc.), piani di flessibilità, azioni che promuovono la salute (Whp).

Il contributo regionale massimo per ogni progetto è pari a 50.000 € e la dotazione finanziaria di ATS Brianza è pari a € 615.663,00. Le domande che potevano essere presentate dal 04 maggio 2022 al 15 giugno 2022 sulla [piattaforma regionale Bandi Online](#), possono avvalersi della proroga e quindi c’è ancora un mese di tempo, fino al 15 luglio 2022.

Il progetto peraltro offre un’opportunità importante per le piccole-micro aziende della rete Whp, per la messa in atto di buone pratiche di salute trasversali a tutte le aree previste dal nuovo manuale.

Per maggiori informazioni o supporto scrivere a silvia.negri@api.lecco.it o telefonare allo 0341.282822.

(SN/am)

Le piccole imprese in fiera a Bologna: «Buoni contatti, ma pesa l'incertezza»

La Provincia del 15 giugno 2022, approfondimento sulla presenza dell'Ufficio Estero e delle nostre aziende a Mecpse 2022.

8 **Economia** Lecco

LA PROVINCIA
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022

Le piccole imprese in fiera a Bologna «Buoni contatti, ma pesa l'incertezza»

Dai controlli non distruttivi alle minuterie metalliche

Manifattura. Lo stand collettivo di Rete ufficio estero ha avviato rapporti anche con l'estero. La prossima settimana per tante aziende lecchesi c'è l'appuntamento con Wire a Dusseldorf

MARIA G. DELLA VECCHIA
LECCO

«Le aziende ci hanno espresso soddisfazione. Allo stand collettivo di Rete ufficio estero hanno trovato tutto pronto in termini di supporto, interpretariato e affiancamento visite con ospiti stranieri. Le imprese hanno apprezzato, ormai la struttura del servizio è rodato e preparata per le grandi fiere internazionali, su cui continueremo ad investire».



Marco Piazza
Direttore Api

Lo afferma Marco Piazza, direttore generale di Api Lecco a proposito di Rete ufficio estero, il servizio per l'internazionalizzazione delle imprese co-gestito da Api insieme a Confartigianato e coordinato dall'export manager Angelo Crippa presente nei giorni scorsi a Bologna con la sua prima collettiva post-Covid per la nuova edizione di Mecpse, la fiera internazionale per l'industria manifatturiera.

Alla rassegna quest'anno ha preso parte nello stand collettivo anche Daniele Riva, presidente di Confartigianato imprese Lecco, che ha così testato direttamente da imprenditore presente con la sua azienda, la

carpenteria meccanica Cremonini di Suello, lo standard raggiunto dal servizio in dieci anni di collaborazione fra le due associazioni. Il giudizio di Riva sul campo è «positivo, sia

per l'organizzazione dello stand sia per i contatti che sia io sia gli altri imprenditori presenti abbiamo avuto nella tre giorni di fiera. Per la mia azienda - aggiunge Riva - ho raccolto circa quaranta nuovi contatti, sicuramente interessanti, da imprese dell'Italia centrale, di Milano e anche da alcuni buyer tedeschi».

Circa l'impressione generale sulla fiera Riva osserva che, forse anche perché questo nuovo appuntamento segue a breve distanza il precedente di novembre, «il flusso di visitatori è stato regolare ma senza quella pressione che ci si poteva attendere. C'erano anche diversi spazi di esposizione rimasti vuoti, a differenza dell'edizione di novembre. Ma si può capire, con il periodo nero attraversato dalle imprese non tutte hanno la forza di partecipare due volte a stretto giro. Comunque ciò ha un aspetto



Lo staff dell'Ufficio estero nello stand (che ha riunito otto aziende) della fiera bolognese

positivo visto che ha permesso una migliore gestione degli incontri», conclude Riva che si prepara già a partecipare alla prossima edizione di «Fornitore offresi» in Lariofiere.

«Le imprese - spiega Piazza - hanno raccolto buoni contatti e alcuni hanno già appunta-

menti fissati in video chiamata. Quest'anno pervivacità delle presenze e anche per la maggior libertà di movimento data dal venir meno degli obblighi sull'emergenza Covid ha avuto l'impressione di essere tornato al 2019. Anche nostre imprese presenti con stand auto-

mi ci hanno riferito una buona qualità di contatti da parte di operatori business interessati. Ora - conclude Piazza - con Rete ufficio estero ci prepariamo a partire la prossima settimana per Wire, la fiera del filo a Dusseldorf».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono otto le aziende artigiane e industriali presenti con Rete ufficio estero all'ultima edizione di Mecpse, la fiera della meccanica che si è tenuta a Bologna.

A partecipare sono state: Cremonini di Suello, dal 1991 specializzata in costruzioni meccaniche, lavorazioni meccaniche e taglio laser; Fasb Linea 2 di Cremella che si occupa di lavorazione dei tubi metallici in acciaio, alluminio e inox; Gneccchi srl di Olginate, attiva sui componenti metallici derivati da piegatura da filo, molle o nastro tranciato; Img Ultrasuoni di Mandello, protagonista del settore dei controlli non distruttivi; Omib di Mandello, che fa particolari meccanici sui disegni ottenuti da barre, fusioni in materiali vari; Saetec di Verdello, per componenti in metallo e lavorazione lamiera per carpenteria leggera; Sai di Cisano Bergamasco, che produce minuterie metalliche varie e molle e produce sistemi elettronici per l'automazione industriale.

Presenti invece in modo autonomo anche quattro piccole industrie di Api Lecco: Sondrio; Mollificio Pagano di Lecco; Tecnofar di Delebio (Sondrio), per la produzione di tubi ad alta precisione, impianti per automazione industriale, aghi dentali.

Smart Protection di Albese con Cassano (Como), tubi e spirali in plastica; Conti di Conti Giuseppe di Barzago, barre filettate, tiranti, viti. **M. Del.**

[Download](#)

Ricarica auto elettriche: esenzione Irpef se offerto dal datore di lavoro

Con la risposta a interpellato n. 329 del 10 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di ricarica dell'auto privata elettrica, offerto gratuitamente ai dipendenti dal datore di lavoro, può beneficiare del regime di **esenzione IRPEF** ex art. 51 comma 2 lett. f) del Tuir nell'ipotesi in cui tale servizio sia soggetto a dei limiti che ne impediscono un utilizzo abusivo e soddisfi altresì il requisito della finalità educativa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente **tutte le somme** e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. "principio di onnicomprensività").

I successivi commi prevedono delle deroghe tassative al suddetto principio; in particolare, l'art. 51 comma 2 lett. f) del Tuir stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'utilizzo delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Come chiarito più volte dalla stessa Agenzia (*cf.* ris. n. 34/2004, circ. n. 28/2016 e ris. n. 55/2020), ai fini dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, le opere e i

servizi devono:

- essere messi a disposizione della **generalità** dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
- perseguire specifiche finalità di **educazione**, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'art. 100 comma 1 del Tuir.

Inoltre, tali opere e servizi possono essere messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro o da strutture esterne all'azienda, ma a condizione che il dipendente rimanga **estraneo** al rapporto economico tra l'azienda e il terzo soggetto.

Nel caso di specie, la società istante fa parte di un gruppo che da diversi anni si impegna nell'informazione e nella sensibilizzazione, sia interna che esterna all'azienda, della sostenibilità ambientale, effettuando altresì investimenti per aumentare l'efficienza energetica e rinnovando il parco auto aziendale con automezzi elettrici o ibridi.

Al riguardo, la società istante vorrebbe attuare una nuova iniziativa incentivando il ricorso alla **mobilità elettrica** dei propri dipendenti anche nell'ambito privato. Nello specifico, la società vorrebbe riconoscere 6 mesi di ricarica gratuita ai lavoratori che acquisteranno auto elettriche entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, laddove non praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche.

Secondo l'Agenzia, in tale contesto può individuarsi una finalità di **educazione ambientale** perseguita dall'azienda. Il servizio di ricarica delle auto elettriche, offerto gratuitamente ai dipendenti per 6 mesi, si inserisce infatti in un quadro di interventi portati avanti dal gruppo di cui fa

parte la società istante e aventi lo scopo di informare e sensibilizzare soggetti interni ed esterni al gruppo su specifiche tematiche legate alla sostenibilità, tra cui: educazione ambientale, consumo responsabile, promozione della sicurezza e della salute.

Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il servizio di ricarica gratuito offerto ai dipendenti possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente nell'ipotesi in cui tale servizio sia **limitato** in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili (al fine di evitarne abusi) e soddisfi il requisito della finalità educativa previsto dall'art. 51 comma 2 lett. f) del Tuir.

(MF/ms)

Fatture nazionali assoggettate a inversione contabile: integrazione elettronica con TD16

Il **TD16** è il tipo documento che viene utilizzato per l'integrazione elettronica delle **fatture nazionali assoggettate a inversione contabile**, ai sensi dell'articolo 17 Dpr 633/72.

Si tratta degli **acquisti di beni o servizi interni** per cui il cedente o prestatore del servizio nazionale ha emesso una fattura elettronica senza addebito dell'imposta, indicando come Natura operazione uno dei **sottocodici N6** e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione

della norma di riferimento:

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della L. 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico.

Il cessionario o committente che riceve la fattura elettronica, la **integra materialmente** con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta a norma dell'articolo 17, comma 5 e 6 e articolo 74, comma 7 e 8 Dpr 633/72.

La registrazione avviene in inversione contabile **nel registro Iva delle vendite** o corrispettivi (di cui agli articoli 23 e 24 Dpr 633/72) **entro il mese di ricevimento** ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento è annotato anche nel registro degli acquisti (di cui all'articolo 25 Dpr 633/72).

Così una fattura ricevuta il 20 settembre 2022 per la **pulizia** dell'edificio, Natura operazione N6.7, deve essere **integrata** con Iva, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter Dpr 633/72 e **registrata** nel registro Iva vendite entro il 30 settembre o anche successivamente ma comunque entro il 5 ottobre 2022 e con **riferimento** al mese di settembre. La fattura è annotata anche nel registro **Iva acquisti**.

All'omessa integrazione si applica l'articolo 6, comma 9bis, D. Lgs. 471/1997. *“È punito con la sanzione amministrativa*

compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, ... del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ... Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.»

Il cessionario committente può effettuare **l'integrazione anche attraverso il Sistema di interscambio (SdI)** utilizzando il **Tipo documento TD16** che sarà recapitato solo a sé stesso. Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri Iva da parte dell'Agenzia.

Nella compilazione del TD16 il cessionario committente indicherà i propri dati come soggetto che invia il TD16, i dati del cedente prestatore, l'imponibile e l'Iva.

Nel campo **Data** (campo 2.1.1.3 della sezione "Dati Generali" del file xml) deve essere riportata la **data di ricezione della fattura in reverse charge** o comunque una data **ricadente nel mese** di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

Nel campo 2.1.6 sono riportati gli **estremi della fattura di riferimento** e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, **quando disponibile**, mentre nel campo 2.1.1.4 Numero è consigliata l'adozione di una numerazione progressiva ad hoc.

Si ricorda che **non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto "autofattura"** al cedente/prestatore (FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021).

Qualora il cessionario committente volesse avvalersi delle **bozze dei registri Iva precompilati** elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è **consigliabile trasmettere il tipo documento TD16** allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo Data. Il cessionario committente **annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.**

L'integrazione con TD16 vale a tutti gli effetti come **integrazione**. Dalla lettura della guida dell'agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro nella versione 1.6 del 4 febbraio 2022: **alternativamente alla trasmissione del TD16** via SDI, il cessionario/committente **può integrare manualmente** la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa ma in tal caso l'operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall'Agenzia.

Per le note di credito emesse dal cedente prestatore finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il cliente, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la **medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI** per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un'autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

La decorrenza dell'obbligo di invio dei TD17, TD18 e TD19 dal 1° luglio 2022 per le operazioni transfrontaliere **non si estende al TD16 che pertanto resta facoltativo anche dopo il 1° luglio 2022.**

(MF/ms)

Il nuovo esterometro conserva le operazioni fuori campo Iva

I dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, attualmente comunicati mediante il c.d. “esterometro”, a decorrere **dal 1° luglio 2022** dovranno essere trasmessi **telematicamente** utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato XML previsto per la fattura elettronica.

Le nuove regole di invio avrebbero dovuto applicarsi già dal 1° gennaio 2022, ma sono state differite di sei mesi per effetto del DL 146/2021.

Le modifiche previste dal prossimo 1° luglio non intervengono sul **campo di applicazione** oggettivo e soggettivo, definito dall’art. 1 comma 3-*bis* del DLgs. 127/2015 (il quale già disciplina l’attuale “esterometro”).

Per questa ragione, anche con le nuove modalità di trasmissione dei dati, continueranno a dover essere rilevate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.

Resta immutata, dunque, l’**esclusione** prevista per le importazioni e le esportazioni, documentate mediante bolletta doganale.

Per quel che più interessa, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, in alternativa al predetto adempimento, rimane comunque possibile emettere **fattura elettronica** via SdI su base **facoltativa**.

Alla sostanziale equiparazione della fattura elettronica all'invio dei dati via SdI delle operazioni transfrontaliere non corrisponde, tuttavia, anche una coincidenza nell'ambito applicativo dei due adempimenti.

L'emissione facoltativa della fattura elettronica escluderebbe alcune operazioni che, invece, sembrerebbero **rientrare ancora** nell'ambito dell'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 comma 3-*bis* del DLgs. 127/2015.

Si tratta, ad esempio, dei dati relativi alle cessioni e prestazioni, prive di rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Nell'invio dei dati continuerebbero a essere incluse le operazioni esenti IVA aventi **carattere finanziario**, previste dall'art. 10 nn. da 1) a 4) e n. 9) del DPR 633/72 (per le quali non sussiste l'obbligo di fatturazione di cui all'art. 21 comma 6-*bis* lett. a) del DPR 633/72), così come le prestazioni di servizi **rese a privati**, territorialmente rilevanti in altro Stato Ue (anch'esse fuori dalla previsione di fatturazione ex art. 21 comma 6-*bis*).

Considerato che dal 1° luglio 2022 l'attuale invio dei dati sarà a tutti gli effetti sostituito dall'obbligo di trasmissione mediante SdI (unitamente a una modifica dei termini), c'è da chiedersi se possa mantenersi adeguata la prassi dell'Agenzia delle Entrate che ha incluso nell'obbligo comunicativo, senza distinzioni, "**tutte** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato" (circolare n. 14/2019). In particolare, dovrebbero essere comunicati anche i dati relativi alle operazioni nei confronti di "privati", poiché assume rilevanza la sola circostanza che la controparte non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (risposta a interpello n. 85/2019).

Inoltre, è stato chiarito che devono essere comunicate le operazioni per le quali è stata emessa fattura nei confronti di privati di altri Stati membri con assolvimento dell'IVA mediante il regime OSS (FAQ Agenzia delle Entrate 20 gennaio 2022). Di regola, però, queste ultime operazioni **non** sono soggette all'**obbligo di fatturazione** (art. 74-*quinquies* comma 2 del DPR 633/72).

Inclusi gli acquisti territorialmente non rilevanti

Sul fronte opposto, dal 1° luglio 2022, la riflessione potrebbe essere estesa alle operazioni che non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia e che non sono soggette all'obbligo di annotazione nel **registro degli acquisti**.

Si consideri l'acquisto di carburante all'estero (non rilevante territorialmente in Italia ai sensi dell'art. 7-*bis* del DPR 633/72), i cui dati, secondo le Entrate, dovrebbero comunque inclusi nella comunicazione, a prescindere dall'irrilevanza ai fini IVA dell'operazione in Italia (risposta a interpello n. 85/2019).

Anche per gli acquisti da soggetti **extra Ue** riferiti a operazioni **esenti**, per i quali non dovrebbe sussistere l'obbligo di (auto)fatturazione, l'Agenzia delle Entrate si era espressa in favore della compilazione del c.d. "esterometro" (risposta a interpello n. 91/2020).

Tale conclusione era stata criticata dalla circ. Assonime n. 10/2019, in cui si osservava come gli acquisti da soggetti non residenti in Italia dovrebbero essere comunicati limitatamente alle sole fatture ricevute sottoposte a registrazione.

La prassi amministrativa, attualmente adottata, richiederebbe, dunque, una **parziale revisione** alla luce delle nuove modalità di invio del c.d. "esterometro" dal 1° luglio 2022, se si volesse limitare l'adempimento alle sole operazioni soggette a fatturazione (le uniche per le quali predisporre un file XML

via SdI).

(MF/ms)

Esterometro: analizziamo il regime sanzionatorio

Per le operazioni transfrontaliere effettuate dal 1° luglio 2022, l'obbligo di invio dei dati dovrà essere adempiuto in **formato XML** via Sistema di Interscambio (SdI), come avviene per l'emissione delle fatture elettroniche (art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015).

L'adempimento dovrebbe interessare anche i soggetti in regime di **franchigia**, nei cui confronti è stato esteso, sempre dal prossimo 1° luglio l'obbligo di fatturazione elettronica.

Si segnala, tuttavia, che le Commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato si riuniranno oggi per decidere la sorte dei 1.076 emendamenti al Ddl. di conversione del Dl 36/2022, tra i quali vi è anche quello che, se accolto, prorogherebbe al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica e invio dei corrispettivi per i soggetti a regime di vantaggio o forfetario. Il nodo, visti i tempi stretti di conversione, dovrebbe sciogliersi tra pochi giorni.

Allo stato attuale, le **modifiche** alle regole di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere e l'inclusione di nuove categorie di soggetti obbligati impongono una riflessione in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di errori od omissioni.

La disciplina sanzionatoria del c.d. "esterometro" è stata riformata dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) con

efficacia **dal 1° gennaio 2022**, a differenza delle nuove modalità di invio la cui efficacia è stata differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 ai sensi del DL 146/2021.

Il novellato art. 11 comma 2-*quater* del Dlgs. 471/97 prevede, quindi, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a **2 euro** per ciascuna **fattura**, entro il nuovo limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata **entro i quindici giorni** successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. n. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Allo stato attuale, si registra, quindi, uno **sfasamento temporale** fra i profili sanzionatori e i termini di trasmissione della comunicazione, posto che le sanzioni sono calcolate su base mensile ma, per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2022, vige ancora la periodicità trimestrale dell'adempimento.

Il disallineamento verrà meno con le modifiche efficaci dal 1° luglio 2022, per effetto delle quali l'invio dei dati non avrà più l'attuale cadenza trimestrale.

La nuova disciplina impone una particolare attenzione al termine per l'invio dei dati, ai fine di non incorrere nella descritta sanzione.

Infatti, l'invio dei dati deve avvenire:

- per le **operazioni attive** (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;

- per le **operazioni passive** (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Il **regime sanzionatorio** risulta, tuttavia, incoerente rispetto a quello stabilito per la tardiva fatturazione o inversione contabile. ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. 471/97.

Si pensi, ad esempio, a un soggetto passivo italiano che acquista beni mobili da un **soggetto passivo** stabilito in un Paese extra Ue, la cui consegna avviene il 7 settembre 2022.

L'autofattura (in formato analogico o elettronico) dovrebbe essere emessa entro dodici giorni da tale data, mentre il file TD19 per l'esterometro potrebbe essere trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione.

Si comprende come, nel caso in cui si desiderasse optare per l'invio elettronico dell'autofattura, la trasmissione dovrebbe essere **anticipata** (entro il 19 settembre 2022), mentre, qualora il documento fosse emesso in formato cartaceo, l'esterometro con file TD19 potrebbe essere trasmesso entro il 15 ottobre 2022.

Sotto il profilo sanzionatorio, la scelta di emettere un unico documento elettronico entro il 15 del mese successivo, esporrebbe, nel caso di specie, alla sanzione per **omesso reverse charge** (art. 6 comma 9-*bis* del Dlgs. 471/97), più elevata rispetto a quella prevista per l'omessa comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 11 comma 2-*quater* del Dlgs. 471/97).

Comunicazione con possibilità di ravvedimento operoso

Per quanto concerne le sanzioni relative alla comunicazione delle operazioni con l'estero, dovrebbe comunque essere applicabile l'istituto del **ravvedimento operoso** (art. 13 del

Dlgs. 472/97), al pari di quanto avviene per le sanzioni in tema di fatturazione (ovvero autofatturazione).

Sebbene la prassi non si sia pronunciata espressamente in tema di “esterometro”, si ritiene valido quanto era stato indicato nella ris. n. 87/2017 in tema di comunicazione dei dati delle fatture (adempimento ormai abolito).

L’istituto del ravvedimento operoso consente, tra l’altro, la **riduzione** della sanzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la **violazione** ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore” (art. 13 comma 1 lett. b) del Dlgs. 472/97).

(MF/ms)

La fatturazione elettronica con San Marino

A decorrere dal 1° luglio 2022, le operazioni con San Marino passano dalla fatturazione elettronica.

Il Dm. 21.06.2021, aveva previsto un periodo transitorio nel quale potevano essere emesse fatture elettroniche o cartacee.

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità dettate dal Dm 21.06.2021, in formato elettronico o in formato cartaceo.

Cosa cambia dal 1° luglio 2022?

A decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni in oggetto le fatture sono **emesse e accettate** in formato elettronico, fermo restando le ipotesi escluse da disposizioni di legge (articolo 2, comma 2, Dm. 21.06.2021).

L'emissione di una fattura elettronica relativa a **cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino** nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riporta il **numero identificativo del cessionario sammarinese** ed è trasmessa dal SdI all'ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta **verificato il regolare assolvimento** dell'imposta sull'importazione, **convalida la regolarità della fattura** e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

Il **Codice destinatario** da utilizzare nel file xml è **2R4GT08**, la **Natura dell'operazione** da indicare in fattura è **N3.3** ed il valore dell'operazione confluirà nel rigo **VE30, colonna 4**, della dichiarazione annuale Iva.

L'operatore economico italiano **visualizza telematicamente l'esito del controllo** effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Se **entro i quattro mesi successivi** all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei **trenta giorni successivi emette nota di variazione**, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Dpr 633/72, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Anche le cessioni di beni, **accompagnate dal documento di trasporto** o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le

caratteristiche determinate con Dpr 472/1996, sono **non imponibili**, ai sensi degli articoli 8 e 71 Dpr 633/72, se l'ufficio tributario **ha convalidato la regolarità** del documento. Diversamente il cedente deve regolarizzare l'operazione.

Ricordiamo che le operazioni si considerano effettuate **all'inizio del trasporto o della spedizione**, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli **effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo** alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di **contratti estimatori** e simili, l'operazione si considera effettuata **all'atto della loro rivendita a terzi** ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il **decorso di un anno dalla consegna o spedizione**. Tali disposizioni di sospensione operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 Dpr 633/72 e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

Se, **anteriormente al verificarsi degli eventi indicati** o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In caso di **acquisto da operatori sanmarinesi** (muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino) di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, le fatture elettroniche

sono **trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al SdI**, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un **apposito canale telematico** messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

L'emissione della fattura da parte del cedente di San Marino **può avvenire con o senza Iva**.

Se la fattura elettronica **indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario**, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L'Ufficio, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i **versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi** e ne dà comunicazione all'ufficio tributario.

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio delle Entrate chiede all'ufficio tributario di **procedere ai necessari adeguamenti**.

In caso di **versamenti carenti**, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute.

L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo **da tale momento può operare la detrazione dell'imposta**, ai sensi degli articoli 19 e seguenti Dpr. 633/1972.

Se la fattura elettronica **non indica l'ammontare dell'Iva dovuta** in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI assolve **l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, Dpr 633/72**, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta nel file **xml con Tipo documento TD19** da inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

L'operatore economico italiano **annota le fatture nei registri** previsti dagli articoli 23 (registrazione delle vendite) e 25 (registrazione degli acquisti) Dpr. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Il cessionario italiano, **se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare**, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 471/1997, inviando un file **Tipo documento TD20** allo SdI.

(MF/ms)